

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, a base delle sostanze attive cloropirina e acetochlor, con scadenza fissata entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 30 giugno 2012, in attesa della pubblicazione in Gazzetta europea, dei regolamenti di esecuzione concernenti la non approvazione, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che stabiliscono:

la data entro cui gli Stati membri devono revocare i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive;

il periodo di tolleranza concesso per smaltire le scorte dei prodotti fitosanitari;

la cancellazione delle voci relative alle suddette sostanze attive, dall'allegato alla decisione 2008/934/CE della commissione che prevede la revoca dei prodotti fitosanitari entro il 31 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale (www.salute.gov.it) del Ministero della salute.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

12A00032

DECRETO 22 dicembre 2011.

Attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica del valore parametrico per il Vanadio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto in particolare l'art. 11, commi 1) lettera a), e 2 del predetto decreto legislativo che, nel prevedere la competenza statale di modificare gli allegati I, II e III del decreto stesso, in relazione, tra l'altro, all'evoluzione delle competenze tecnico scientifiche, attribuisce al Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente, l'esercizio di tale competenza;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente, 10 novembre 1999, con il quale, in attesa dei risultati di studi approfonditi, per motivi precauzionali, è stata fissata una concentrazione massima ammissibile per il parametro vanadio al valore di 50 µg/l;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità - Sezione III - il 26 luglio 2010 con riguardo alla richiesta di deroga per il parametro vanadio ex art. 13 del d.lgs 2 febbraio 2001, n. 31 per alcuni Comuni del massiccio etneo aveva evidenziato la necessità di acquisire i dati presenti in letteratura e le risultanze degli studi sperimentali avviati dall'Istituto superiore di sanità;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità - Sezione III - del 13 aprile 2011 che, tenuto conto dei risultati delle attuali conoscenze scientifiche e delle conclusioni dello studio sperimentale effettuato dall'Istituto superiore di sanità, ha individuato il valore parametrico di 140 µg/l quale limite di presenza del vanadio nelle acque destinate al consumo umano senza effetti pregiudizievoli per la salute umana;

Esperita, con nota del 1° giugno 2011, ai sensi dell'art. 6 del ricordato decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, in ordine alle informazioni, sui progetti di regole tecniche elaborate dagli Stati membri dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. Il parametro Vanadio di cui all'Allegato I, Parametri e valori di parametro, parte B, Parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 è modificato come segue:

Vanadio	140	µg/l
---------	-----	------

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro della salute
BALDUZZI

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
CLINI

11A16893

